

# Condizioni Generali di Vendita di Prodotti e Servizi

HIMA ITALIA S.r.l.

Edizione Febbraio 2017

## Per le transazioni commerciali tra imprese

### I. Condizioni Generali

1. Le presenti Condizioni Generali troveranno applicazione a tutti i contratti stipulati tra HIMA e il Cliente ("Parti"). Salvo diverso accordo scritto delle Parti, le condizioni generali applicate dal Cliente non troveranno applicazione.

Le presenti Condizioni Generali troveranno applicazione per ogni eventuale ulteriore contratto concluso tra HIMA e il Cliente.

L'oggetto delle forniture di beni e servizi (di seguito definite "Forniture") sarà definito dalle Parti in un documento scritto allegato al contratto.

### II. Obblighi Contrattuali

1. Le principali obbligazioni contrattuali di HIMA sono indicate in via esclusiva nelle specifiche tecniche.

2. In particolare, le obbligazioni contrattuali di HIMA non comprendono il montaggio di impianti di produzione e il raggiungimento degli obiettivi economici perseguiti dal Cliente. Il Cliente rimane responsabile in via esclusiva del montaggio dell'impianto di produzione anche nel caso in cui agenti o dipendenti di HIMA siano presenti al momento del montaggio.

3. Le Parti concordano che i controlli relativi alla sicurezza sono regolati attraverso programmi di verifica di dati che non sono completamente esenti da imprecisioni. Per tale ragione, al fine di raggiungere il necessario livello di sicurezza, i controlli dovranno essere programmati in modo tale da garantire la sicurezza delle operazioni in qualunque momento. Qualsivoglia discontinuità nei risultati della produzione non costituisce una perdita economica.

4. Le principali obbligazioni indicate nelle specifiche tecniche non possono essere modificate, limitate o ampliate dalle condizioni generali del Cliente.

### III. Ordini

1. Invio degli ordini: gli ordini si intendono definitivi nel momento in cui vengono confermati mediante sottoscrizione per accettazione dell'offerta commerciale formulata da HIMA da parte del legale rappresentante del Cliente o di altro soggetto a ciò autorizzato. Ogni ordine trasmesso direttamente dal Cliente sarà valido solo quando HIMA avrà formulato la relativa offerta e questa sarà stata sottoscritta per accettazione dal Cliente.

2. Documenti commerciali: i prezzi e i termini e le condizioni di vendita indicati in cataloghi, *brochures*, siti web e ogni altro mezzo pubblicitario predisposto da HIMA e quelli comunicati verbalmente da HIMA al Cliente sono indicativi e non possono essere considerati offerte commerciali, indipendentemente dalle modalità con cui sono stati trasmessi al Cliente. Solo le offerte che corrispondono a quelle descritte al paragrafo precedente e sottoscritte dal legale rappresentante di HIMA potranno essere fatte valere nei confronti di HIMA.

3. Validità delle offerte: l'offerta commerciale ha una validità di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data in cui l'offerta è formulata da HIMA, fatti salvi gli specifici termini indicati in ogni offerta.

4. Modifiche: i termini indicati negli ordini trasmessi a HIMA non sono modificabili da parte del Cliente, salvo espressa accettazione scritta da parte di HIMA. In caso di modifica dell'ordine iniziale, le scadenze e i termini negoziati saranno prorogati in base alle possibilità di HIMA.

5. Rifiuto dell'ordine: nel caso in cui il Cliente invii a HIMA un ordine di acquisto senza aver preventivamente adempiuto alle obbligazioni derivanti da precedenti ordini di acquisto o nell'ipotesi di cambiamento della situazione economica del Cliente, HIMA avrà diritto di rifiutare o accettare un ordine di acquisto. In tali ipotesi, il Cliente non potrà chiedere alcun risarcimento per qualsivoglia ragione.

### IV. Prezzi e Termini di Pagamento

1. I prezzi sono determinati in base alla clausola "ex works" degli *ICC Incoterms 2010* e non sono comprensivi dell'imballaggio; dovrà inoltre essere aggiunta l'IVA nella percentuale applicabile.

2. Salvo patto contrario, qualora HIMA sia responsabile anche per il montaggio o la costruzione, il Cliente dovrà pagare il corrispettivo

concordato oltre a tutti i costi connessi, ad es. spese di viaggio, per il trasporto di strumenti e attrezzature e bagagli personali, nonché la diaria.

3. I pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura.

### V. Consegna

1. Le tempistiche previste per le Forniture sono solamente indicative. Le tempistiche per le Forniture potranno essere rispettate solo se le informazioni e i documenti che devono essere forniti dal Cliente, i permessi e le autorizzazioni necessari, specialmente quelli riguardanti i progetti, vengono ricevuti tempestivamente e se il Cliente rispetta i termini concordati per il pagamento e adempie a tutte le altre obbligazioni.

Salvo il caso in cui le predette condizioni si verifichino tempestivamente, i termini per la consegna dovranno essere adeguatamente prorogati; tale previsione non si applica nel caso in cui HIMA sia responsabile per il ritardo.

2. Nel caso in cui il mancato rispetto delle tempistiche sia dovuto a:

- cause di forza maggiore quali mobilitazione, guerra, attacchi terroristici, ribellioni o eventi simili (ad es. scioperi o serrate);
- virus o altri attacchi ai sistemi informatici di HIMA che occorrono nonostante le misure di protezione adottate siano conformi ai principi che disciplinano l'attività di controllo;
- divieti previsti dalla normativa italiana, americana, di altri paesi o internazionale in materia di commercio estero o derivanti da altre circostanze per le quali HIMA non è responsabile; o
- il fatto che HIMA non riceva le Forniture da parte dei propri fornitori nei termini e nella forma previsti

tali tempistiche dovranno essere adeguatamente prorogate.

3. Nel caso in cui HIMA sia responsabile del ritardo (di seguito definito il "Ritardo") e il Cliente dimostri di aver subito una perdita a causa di tale Ritardo, il Cliente può chiedere un ammontare, a titolo di risarcimento del danno, pari a 0,5% per ciascuna intera settimana di Ritardo, ma in nessun caso tale ammontare potrà essere superiore al 5%, del prezzo della parte della Fornitura che non ha potuto essere utilizzata a causa del Ritardo.

4. Le richieste del Cliente di risarcimento per i danni causati dal ritardo nelle Forniture e le richieste di risarcimento del danno in luogo dell'adempimento che eccedono i limiti indicati al precedente paragrafo 3 devono essere escluse in tutte le ipotesi di ritardo nelle Forniture, anche in caso di scadenza del termine previsto per HIMA per eseguire le Forniture. Tale disposizione non si applica nelle ipotesi di responsabilità per dolo o colpa grave e nei casi in cui siano cagionati danni alla persona. Il Cliente potrà chiedere la risoluzione del contratto in forza delle vigenti disposizioni di legge nei soli casi in cui HIMA sia responsabile per il ritardo. Le predette pattuizioni non comportano un'inversione dell'onere della prova a danno del Cliente.

5. Se, su richiesta del Cliente, la spedizione viene ritardata di oltre un mese dalla data in cui è stato dato avviso che il carico è pronto per la spedizione, al Cliente potranno essere addebitati per ogni mese i costi di deposito per un importo pari a 0,5% del prezzo dei prodotti oggetto delle Forniture, ma in nessun caso tale importo potrà essere superiore al 5% del predetto prezzo. Le parti del contratto possono provare che i costi per il deposito sono maggiori o minori.

### VI. Trasferimento del rischio e del titolo

1. Il rischio di perdita o deterioramento accidentale dei beni è trasferito al Cliente nel momento in cui le Forniture vengono spedite o ritirate. Su richiesta del Cliente e a sue spese, HIMA assicurerà le Forniture contro i rischi connessi al trasporto.

2. Se la spedizione o il ritiro avvengono in ritardo per cause dipendenti dalla responsabilità del Cliente (anche nel caso di cui all'articolo V, paragrafo 5) o nel caso in cui il Cliente non accetti le Forniture, il rischio sarà trasferito al Cliente nel momento in cui era originariamente prevista la sola spedizione o il ritiro.

3. L'imballaggio per il trasporto e ogni altro tipo di imballaggio non dovranno essere restituiti e diventeranno di proprietà del Cliente. Il Cliente è tenuto a dismettere il materiale di imballaggio a sue spese.

## VII. Esecuzione del Servizio

1. Obblighi di HIMA: ai fini dell'adempimento delle obbligazioni e della prestazione dei servizi concordati tra le Parti, HIMA si impegna a impiegare le principali risorse umane e tecniche per raggiungere gli obiettivi definiti. Pertanto, HIMA si impegna a eseguire le prestazioni in modalità *best effort*.

2. Obblighi del Cliente: In ogni caso, i servizi potranno essere prestati entro le tempistiche concordate se il Cliente ha adempiuto alle proprie obbligazioni nei confronti di HIMA. Oltre a provvedere al pagamento del prezzo come di seguito descritto, il Cliente si impegna a mettere a disposizione di HIMA tutte le risorse necessarie a eseguire il proprio ordine di acquisto. Il Cliente deve prestare particolare cautela nell'assicurarsi che, se necessario, i contenuti e le informazioni trasmessi a HIMA per la prestazione dei servizi non siano protetti da diritti d'autore ovvero che il Cliente medesimo abbia acquisito i diritti necessari per utilizzarli.

3. False informazioni: La prestazione dei servizi richiede la piena collaborazione da parte dei collaboratori del Cliente. Se questi ultimi trasmettono a HIMA informazioni non corrette o incomplete, HIMA non sarà responsabile della veridicità dei dati posti alla base della propria prestazione.

4. Inadempimento totale o parziale, costi aggiuntivi: Se la prestazione concordata secondo una programmazione definita non può essere eseguita ovvero può essere eseguita ma con costi aggiuntivi a causa della negligenza, mancanza di disponibilità del Cliente o mancanza di collaborazione da parte dei suoi collaboratori, HIMA avrà diritto di applicare un incremento del prezzo di importo pari ai costi aggiuntivi determinati dalle predette condotte negligenti, ovvero di far valere la violazione del contratto da parte del Cliente, senza che quest'ultimo possa chiedere il risarcimento di alcun danno, dopo aver dato avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata delle ragioni dell'inadempimento.

## VIII. Garanzie

1. La garanzia ha una durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data del montaggio e non potrà essere superiore a 24 mesi dalla data di consegna dei prodotti. Il periodo di garanzia terminerà preventivamente se il Cliente o un terzo apportano modifiche inadeguate o eseguono riparazioni sui prodotti consegnati.

2. I reclami relativi a beni non conformi a quanto previsto nell'ordine di acquisto devono essere comunicati entro 2 (due) mesi dalla consegna dei beni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mani a fronte di una ricevuta. Indipendentemente dalla colpa di HIMA, nessun reclamo sarà accettato dopo la predetta scadenza.

3. Su richiesta scritta del Cliente, HIMA dovrà eliminare eventuali vizi in un periodo di tempo ragionevole. Se dopo il secondo intervento il prodotto presenta ancora dei difetti, la loro eliminazione dovrà considerarsi come non riuscita. Nel caso in cui HIMA non adempia agli obblighi di garanzia assunti, le Parti negozieranno la risoluzione del contratto.

## IX. Diritti di proprietà industriale e diritto d'autore

1. HIMA rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai beni, servizi e tutti gli altri materiali forniti da HIMA quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, documentazione, *know how*, relazioni e offerte.

2. Il Cliente avrà un diritto di utilizzo non esclusivo del *software* standard, a condizione che questo non venga modificato e venga utilizzato secondo i termini e le modalità stabilite. Troveranno applicazione i termini di cui alla licenza relativa al *software*. Qualora nelle proprie Forniture HIMA utilizzi *software* standard prodotti da soggetti terzi, troveranno applicazione i termini previsti dalle rispettive licenze nonché le relative condizioni di consegna.

3. Salvo quanto diversamente stabilito, HIMA dovrà assicurarsi che le Forniture siano libere da diritti di proprietà industriale e diritti d'autore appartenenti a soggetti terzi con riferimento al paese di destinazione del prodotto. Qualora un terzo proponga un giustificato reclamo contro il Cliente sulla base della violazione di un diritto di proprietà industriale o di un diritto d'autore con riferimento alle Forniture eseguite da HIMA e utilizzate in conformità a quanto previsto nel contratto, HIMA sarà responsabile nei confronti del Cliente per il periodo previsto all'articolo VIII, paragrafo 1, ai sensi delle seguenti previsioni:

a) HIMA dovrà scegliere se acquistare a proprie spese il diritto di utilizzo del diritto di proprietà industriale o diritto d'autore con riferimento alle Forniture o se modificare le Forniture in modo tale che l'utilizzo delle stesse non integri alcuna violazione dei predetti diritti, ovvero ancora se sostituirle. Qualora tali soluzioni non possano essere ragionevolmente richieste a HIMA, il Cliente potrà chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

b) La responsabilità di HIMA per il risarcimento dei danni è disciplinato dal successivo articolo X.

c) Le suddette obbligazioni di HIMA troveranno applicazione solo se il Cliente (i) notificherà tempestivamente per iscritto a HIMA il reclamo ricevuto dal terzo, (ii) non riconoscerà la violazione e (iii) lascerà ogni negoziazione e decisione in merito alle strategie difensive alla discrezione di HIMA. Nel caso in cui il Cliente interrompa l'utilizzo delle Forniture al fine di limitare i danni o per altre giustificate ragioni, egli sarà tenuto a comunicare al terzo che l'interruzione dell'utilizzo non equivale in alcun modo a un riconoscimento della violazione.

4. I reclami del Cliente sono esclusi se il Cliente medesimo è responsabile della violazione di un diritto di proprietà industriale o diritto d'autore appartenenti a un terzo.

5. I reclami del Cliente sono altresì esclusi se la violazione di un diritto di proprietà industriale o diritto d'autore è causata dalle specifiche tecniche richieste del Cliente, da un uso delle Forniture imprevedibile da parte di HIMA, dalla modifica delle Forniture da parte del Cliente o dall'utilizzo delle Forniture unitamente a beni non forniti da HIMA.

6. Il Cliente non può rimuovere o modificare alcun riferimento relativo a diritti d'autore, marchi, denominazioni commerciali e ogni altro diritto di proprietà industriale sui beni e servizi di HIMA e farà in modo che tali riferimenti non siano da altri rimossi senza il preventivo consenso scritto di HIMA.

## X. Limitazione di responsabilità

1. La responsabilità complessiva di HIMA non potrà essere superiore al doppio del valore dell'ordine e in ogni caso non potrà eccedere un milione di Euro.

2. HIMA non potrà essere chiamata a rispondere né a titolo di responsabilità contrattuale, né a titolo di responsabilità extracontrattuale, né a qualsiasi altro titolo di legge per qualsiasi genere di danni indiretti, tra i quali perdita, anche solo parziale, di produzione, perdita di guadagni, perdite legate al mancato utilizzo di beni di proprietà del cliente, alla sottoscrizione di contratti e al mancato impiego di manodopera.

Le precedenti esclusioni o limitazioni di responsabilità non si applicano in presenza di norme inderogabili, quali la disciplina relativa alla responsabilità per i danni causati da prodotto difettoso, o in caso di dolo o colpa grave di HIMA.

3. Resta inteso che quanto previsto ai paragrafi precedenti non esclude l'obbligo di HIMA di pagare eventuali penali. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità si applicano anche a tutti i casi in cui HIMA è tenuta a corrispondere una somma a titolo di indennizzo.

## XI. Forza maggiore

1. Il verificarsi di un evento che integra una causa di forza maggiore sospende l'esecuzione delle obbligazioni previste a carico di HIMA dal contratto. Le cause di forza maggiore sono definite come qualsiasi evento fuori dal controllo di HIMA che impedisce il normale svolgimento del processo di produzione o consegna dei beni, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi che ostacolano l'ordinaria produzione di HIMA o di uno dei suoi fornitori, subappaltatori o trasportatori, blocco dei trasporti o della fornitura di energia, materie prime e pezzi di ricambio.

2. In tali circostanze, HIMA dovrà darne avviso al Cliente per iscritto o in altra forma adeguata nel minor tempo possibile. In caso di sospensione dell'esecuzione del contratto per tali ragioni, il Cliente non avrà diritto né ad alcun risarcimento, né a cancellare l'ordine.

3. Nel caso in cui si verifichino eventi che integrano cause di forza maggiore, HIMA avrà diritto ad applicare un corrispettivo per le Forniture già consegnate e i Servizi già prestati.

## XII. Sospensione e risoluzione

1. Risoluzione da parte di HIMA: La risoluzione di ogni contratto da parte di HIMA deve avvenire tempestivamente e non darà diritto al Cliente ad alcun risarcimento del danno. HIMA dovrà comunicare al Cliente con un

preavviso di almeno 8 (otto) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento la volontà di risolvere unilateralmente il contratto e i motivi posti a fondamento della propria decisione.

Senza che ciò comporti un pregiudizio per ogni suo altro diritto, HIMA potrà risolvere, interamente o in parte, il contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta e senza necessità di inviare formale lettera di diffida:

- a) nel caso di inadempimento del contratto da parte del Cliente e/o nel caso in cui il Cliente non adempia correttamente o tempestivamente a una o più obbligazioni previste dal contratto;
- b) in caso di violazione da parte del Cliente di obblighi previsti dalle disposizioni di legge;
- c) in caso di fallimento o istanza di fallimento del Cliente, sospensione dei pagamenti da parte del Cliente (sia in via provvisoria, sia a qualsiasi altro titolo) o nel caso in cui il Cliente proceda con la liquidazione della propria società o sia sottoposto a una procedura concorsuale ovvero risulti in ogni caso insolvente;
- d) se tutti o parte dei beni del Cliente sono sottoposti a sequestro o in ogni caso il Cliente viene privato del diritto di disporne liberamente;
- e) se interviene un cambiamento rilevante negli assetti proprietari o di controllo del Cliente.

2. Sospensione e risoluzione consensuale: Nel caso di esecuzione di servizi successivi per i quali le Parti hanno concordato un periodo di impegno minimo, ciascuna Parte può sospendere o risolvere il contratto a decorrere dalla data prevista per il rinnovo mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del contratto. In tale ipotesi, la sospensione o risoluzione non darò diritto ad alcun risarcimento. Nel caso di sospensione o risoluzione consensuale del contratto, HIMA potrà chiedere al Cliente il pagamento di un corrispettivo per le Forniture già consegnate e i Servizi già prestati.

3. Sospensione e risoluzione da parte del Cliente: Salvo i casi in cui una causa di forza maggiore renda impossibile la prestazione del servizio o quelli in cui il contratto è risolto ai sensi del paragrafo precedente, la decisione del Cliente di sospendere o risolvere il contratto comporta l'immediato pagamento a favore di HIMA di tutti gli importi ancora dovuti e di un importo, a titolo di indennizzo, pari al 50% (cinquanta per cento) del valore dei restanti servizi che avrebbero dovuto essere eseguiti.

### **XIII. Controllo sulle esportazioni**

Il Cliente riconosce che le Forniture possono essere soggette a disposizioni di legge italiane o straniere relative al controllo sulle esportazioni. HIMA avrà diritto di cancellare la propria offerta nel caso in cui le esportazioni siano proibite dalle predette normative senza dover corrispondere alcuna somma a titolo di risarcimento del danno. A tal fine, il Cliente si impegna a fornire a HIMA le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, applicativi e i riferimenti del cliente finale.

### **XIV. Riservatezza**

Il Cliente è obbligato alla massima riservatezza con riferimento a tutti i disegni, calcoli, illustrazioni, documenti, nonché informazioni ricevute da HIMA sia in forma scritta, sia in forma orale. Tale documentazione potrà essere messa a disposizione di soggetti terzi solo previo consenso espresso per iscritto da HIMA. L'obbligo di riservatezza trova applicazione anche a seguito dell'esecuzione di ogni singolo contratto. Tale obbligo non troverà applicazione solo se e nei limiti in cui le informazioni e la documentazione messa a disposizione siano divenute di pubblico dominio.

Le Parti dichiarano di essere informate dei diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003 e concordano di rispettare e fare in modo che i propri dipendenti, agenti e rappresentanti rispettino la normativa italiana in materia di protezione dei dati nel corso dell'esecuzione del contratto.

### **XV. Codice di Condotta**

1. Il Cliente si impegna a rispettare e a fare in modo che il proprio personale e i propri agenti e rappresentanti rispettino il codice di condotta di HIMA e le norme previsto nel D.Lgs 231/2001. Il Cliente garantisce di astenersi e di fare in modo che il proprio personale e i propri agenti e rappresentanti si astengano dal commettere i reati previsti dal predetto D.Lgs 231/2001. A tal proposito, il Cliente dichiara di aver esaminato il codice di condotta di HIMA.

2. Nel caso in cui il Cliente violi con colpa le obbligazioni previste nella presente sezione, HIMA avrà diritto di recedere dai contratti conclusi con il Cliente senza preventivo avviso.

### **XVI. Decreto Legislativo n. 81/2008**

Ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Cliente si impegna a fornire a HIMA il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" per ciascuno dei propri stabilimenti in Italia, il quale dovrà altresì contenere, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 26, i costi relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione ai servizi oggetto del contratto.

### **XVII. Varie**

1. Ogni controversia che derivi direttamente o indirettamente dal presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano (Italia). Tuttavia, HIMA ha la facoltà di adire il Tribunale del luogo in cui il Cliente ha la propria sede legale.

2. Le obbligazioni nascenti dal presente contratto sono disciplinate dalla legge italiana, pertanto non trova applicazione la Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).

3. Trovano applicazione in via esclusiva le presenti Condizioni Generali di Vendita. Le condizioni generali del Cliente trovano applicazione solo nel caso in cui siano state approvate da HIMA per iscritto.

4. Nell'ipotesi in cui una delle pattuizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali sia o diventi nulla, le restanti pattuizioni rimarranno valide. Nel caso in cui una delle clausole delle presenti Condizioni Generali o del Contratto non sia valida, le parti negozieranno il contenuto di una nuova pattuizione il più possibile aderente a quello della clausola originaria.

**HIMA ITALIA S.r.l.**  
**Via Trieste 26/28**  
**20871 Vimercate (MB)**  
**Italia**

**Revisione: 10 Marzo 2017**

\_\_\_\_\_  
[Cliente]

\_\_\_\_\_  
Hima Italia S.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 and 1342 del codice civile, le seguenti clausole vengono espressamente approvate per iscritto dopo averne presa attenta visione:

Articolo II (Obblighi Contrattuali), Articolo IV (Prezzi e Termini di Pagamento), Articolo V (Consegna), Articolo VI (Trasferimento del rischio e del titolo), Articolo VII (Esecuzione del servizio), Articolo VIII (Garanzie), Articolo IX (Diritti di proprietà industriale e diritto d'autore), Articolo X (Limitazione di responsabilità), Articolo XI (Forza maggiore), Articolo XII (Sospensione e risoluzione), Articolo XV (Codice di Condotta), Articolo XVII (Varie).

\_\_\_\_\_  
[Cliente]

